



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 37, COMMI 4 E 5, D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, DEL PRIMO ANNO DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI (Delibera Senato Accademico n° 14 del 06.11.2012).

TRA

il Tribunale amministrativo regionale (in prosieguo T.a.r.), con sede in Palermo, nella persona del suo presidente *pro tempore*, domiciliato per la carica in Palermo, via Butera n. 6 – 90133 Palermo;

E

la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Palermo, in persona del suo direttore *pro tempore*, Prof.ssa Rosalba Alessi, domiciliato per la carica nella sede legale dell'Università degli Studi di Palermo, via Maqueda n. 175 – 90133 Palermo;

Premesso che:

- a) con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 13 ottobre 2011, le cui premesse fanno parte integrante della presente convenzione, è stato approvato lo schema tipo di convenzione per lo svolgimento del primo anno del corso di specializzazione per le professioni legali, a mente dell'art. 37, commi 4 e 5, d.l. 6 luglio 2011, n. 98;
 - b) l'art. 37, comma 4, cit. ha imposto di tener conto anche delle «..concrete esigenze organizzative dell'ufficio..», consentendo solo ai più meritevoli di svolgere presso gli uffici giudiziari il primo anno dei corsi specificati alla precedente lettera a), con effetto pienamente equipollente rispetto alle attività del corso medesimo;
 - c) il successivo comma 5 del medesimo art. 37 ha stabilito che «*Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*»;
 - d) il T.a.r. con sede in Palermo, per il tramite del suo Presidente, ha manifestato interesse e disponibilità a stipulare una convenzione diretta a consentire agli iscritti alla Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di Palermo lo svolgimento di un periodo di tirocinio e di attività didattico pratica presso il medesimo T.a.r.;
 - e) in data 24.09.2012 il Consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Palermo (in prosieguo la Scuola) ha deliberato di dare attuazione alle norme sopra indicate stipulando una convenzione;
 - f) che con deliberazione adottata nella seduta del 28.09.2012 il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ha autorizzato la stipula della presente convenzione;
- tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Finalità e oggetto della convenzione.

Il T.a.r. con sede in Palermo contribuisce allo svolgimento di attività di tirocinio e didattico - pratiche in favore dei tirocinanti più meritevoli ammessi al primo anno del corso di specializzazione per le professioni legali presso dell'Università degli Studi di Palermo. Saranno ammessi al tirocinio i soggetti più meritevoli che ne faranno richiesta. A tal fine sarà redatta una graduatoria che terrà conto del voto di laurea, del piano di studi universitari, dell'attitudine alla ricerca giuridica desumibile da specifici elementi di valutazione, della materia oggetto della tesi di laurea, nonché della posizione in graduatoria nell'esame di ammissione alla Scuola. La formulazione della graduatoria sarà curata dal Presidente del Tribunale o da un Magistrato del medesimo Ufficio da lui delegato.

Art. 2 - Contenuti e modalità di svolgimento della collaborazione.

1. La Scuola e il T.a.r., tenuto anche conto della disponibilità manifestata dai magistrati dell'Ufficio giudiziario, concordano il numero dei tirocinanti che partecipano alle attività indicate all'art. 1;
2. Resta comunque inteso che possono prendere parte alle attività suddette, contemporaneamente, non più di due tirocinanti per ogni magistrato che ha dichiarato la propria disponibilità; nel contingente numerico si tiene conto anche degli altri soggetti eventualmente ammessi a svolgere tirocinio ex art. 37, commi 4 e 5, d.l. n. 98 del 2011;
3. Il presidente dell'Ufficio giudiziario (sentiti i presidenti delle sezioni interne), distribuisce i tirocinanti all'interno delle sezioni, con provvedimento comunicato alla Scuola di specializzazione;
4. Le attività sopra indicate, per ciascuno dei tirocinanti, hanno un contenuto analogo e una durata pari a quella ordinariamente prevista per il primo anno di corso;
5. I magistrati amministrativi referenti per le attività di cui all'art. 1 sono scelti tra coloro che hanno dichiarato la propria disponibilità;
6. Il tirocinante assiste e coadiuva i magistrati affidatari nel compimento delle loro ordinarie attività e, in particolare:
 - a) contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato alla entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo discutendone i risultati con lo stesso;
 - b) procede, su indicazione del magistrato affidatario, ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti nella fattispecie oggetto del redigendo provvedimento sviluppandole in una articolata scheda;
 - c) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, schemi di decisioni aventi carattere di semplicità e di ripetitività, nonché bozze di provvedimento relativi ad affari di volta in volta individuati dal magistrato affidatario;
 - d) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione, eventualmente utilizzando sotto la diretta direzione del magistrato affidatario la dotazione informatica in uso allo stesso;
 - e) assiste alle udienze pubbliche e, con il consenso del presidente del collegio e delle parti costituite, presenza alle discussioni delle domande cautelari;
 - f) partecipa a discussioni e a incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario nonché con altri magistrati e tirocinanti;

WR

o

g) non può assistere, nel segreto della camera di consiglio, alle deliberazioni dei ricorsi nelle sedi cautelare e di merito, ad eccezione di quelli che gli sono stati assegnati per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo;

h) non può essere destinato al mero disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo.

7. L'attività di tirocinio è svolta a titolo gratuito; al tirocinante non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione; il rapporto non costituisce, ad alcun titolo, pubblico impiego;

8. Per tutto ciò che attiene ad aspetti organizzativi ulteriori non definiti con la presente convenzione si rinvia ad accordi che saranno conclusi tra il magistrato affidatario e il tirocinante.

Art. 3 - Adempimenti del magistrato affidatario

1. Il magistrato affidatario:

a) assume tutte le cautele prescritte per garantire l'osservanza degli obblighi di segretezza e di riservatezza previsti dalla presente convenzione e dalla normativa vigente;

b) annota periodicamente in un apposito registro la presenza del tirocinante;

c) al termine del tirocinio redige una relazione sulla frequenza, sull'attività e sulla formazione professionale, che viene trasmessa, unitamente al registro ed alla relazione di cui all'art. 4, lettera d), alla Scuola;

d) non è esentato, neppure parzialmente, dall'attività giudiziaria.

Art. 4 - Obblighi e adempimenti del tirocinante

1. Il tirocinante:

a) per tutta la durata del tirocinio è sospeso dall'eventuale abilitazione al patrocinio e, se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 6), con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica;

b) per tutta la durata del tirocinio sospende l'attività di collaborazione, a qualunque titolo prestata, con qualsivoglia studio legale;

c) per tutta la durata del tirocinio non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificamente dal magistrato affidatario;

d) al termine del tirocinio redige una succinta relazione nella quale descrive le attività svolte indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito;

e) non può svolgere attività di difesa, assistenza o rappresentanza nelle fasi successive di un procedimento conosciuto nel corso del tirocinio;

f) assume l'impegno d'onore di non manifestare anche in futuro, in particolare con clienti e con possibili clienti, i propri rapporti di dimestichezza con giudici amministrativi;

g) ha l'obbligo di mantenere un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali L'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto, nonché alla Scuola con cui è stata stipulata la convenzione.

WR

Art. 5 - Interruzione del tirocinio

1. Il tirocinio è interrotto in qualsiasi momento dal presidente dell'Ufficio giudiziario o dall'ente:
 - a) per il venir meno, sulla base di motivata relazione del magistrato affidatario, del rapporto fiduciario tra quest'ultimo ed il tirocinante;
 - b) per la reiterata e grave violazione degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua verificata inidoneità;
 - c) per la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui al precedente art. 4, lettera g).

Art. 6 - Responsabili della convenzione

1. La Scuola indica quale proprio responsabile per la collaborazione con l'Ufficio giudiziario la prof.ssa Maria Immordino;
2. L'Ufficio giudiziario indica quale proprio responsabile per la collaborazione con l'ente il dott. Mauro Basile;
3. L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra parte.

Art. 7 - Oneri connessi all'attuazione della convenzione. Finanziatori privati

1. La presente convenzione non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Del pari, alcun compenso è dovuto dalla Scuola in conseguenza dell'utilizzo di strutture e di attrezzature messe a disposizione dall'Ufficio giudiziario;
2. I soggetti privati erogatori di finanziamenti, ai sensi dell'art. 37, comma 5, d.l. n. 98 del 2011, diventano parti della presente convenzione concordando, nel rispetto del prestigio e della funzionalità dell'Ufficio giudiziario e dell'Università (o Scuola o Consiglio), le modalità applicative, comprese quelle rivolte a pubblicizzare il concesso finanziamento;
3. Le parti definiscono di comune intesa le modalità di cura degli adempimenti relativi agli obblighi previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 8 - Copertura assicurativa

1. La Scuola garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché dei tirocinanti;
2. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ufficio giudiziario si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e alla Scuola; quest'ultima si impegna a far pervenire alla Regione o alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, copia della presente convenzione;
3. Resta inteso, ai fini della copertura assicurativa, che l'attività svolta dall'Ufficio giudiziario rientra a pieno titolo in quella d'istituto.

Art. 9 - Durata della convenzione

1. La convenzione ha la durata di due anni dalla data della sua sottoscrizione e può essere risolta da ciascuna delle parti con un preavviso di almeno sei mesi, mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento;
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono



sulla parte di convenzione già eseguita.

Art. 10 - Registrazione e spese


La convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli articoli 5 e 39 del d.P.R. n. 131 del 1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Palermo, 07.01.2013

Il Presidente del Tribunale amministrativo regionale di Palermo


(Dott. Filoreto D'Agostino)





Il Rettore dell'Università degli Studi di Palermo

(Prof. Roberto Lagalla)



Il Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "G. Scaduto"

(Prof.ssa Rosalba Alessi)



